

STUDIO LEGALE

Avv. Luca Marchese - Avv. Davide Barbuti

via Alcide De Gasperi senza civico, fraz. Fornaci di Barga, 55051, Barga (LU)
p.e.c. : luca.marchese@pec.avvocatilucca.it - davide.barbuti@pec.avvocatilucca.it
e-mail: lucamarchese74@gmail.com - davidebarbuti@yahoo.it

Ecc. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma –

Ricorso

Per il docente Signora:

Valeria Falcone nata a Salerno il 04/04/1985 e residente a Lucca in via Vecchia Pesciatina n° 307/O c.f. FLCVLR85D44H703Q; rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente come da mandato steso in calce al presente ricorso, dagli **Avv.ti Luca Marchese (C.F. MRC LCU 74D10 A657N) e Davide Barbuti (C.F. BRB DVD 82S26 A 657Q) entrambi del Foro di Lucca**, con medesimo studio sito in Barga (LU), fraz. Fornaci di Barga, via Alcide De Gasperi senza civico, i quali dichiarano di voler ricevere ogni e qualsiasi comunicazione ai seguenti indirizzi p.e.c.: luca.marchese@pec.avvocatilucca.it – davide.barbuti@pec.avvocatilucca.it; ad ogni buon conto comunicano anche i Loro indirizzi e-mail: lucamarchese74@gmail.com – davidebarbuti@yahoo.it; nonché il numero di telefono e fax del Loro studio: 0583/709003. Con domicilio eletto nello studio dei sopra indicati avvocati.

Ricorrente

CONTRO

Il MI – **Ministero dell'Istruzione** nella persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliata per legge, in Roma, via dei Portoghesi n° 12, 00186, Roma (RM).

Ufficio Scolastico Regionale Toscana con sede in Firenze, via Mannelli n° 113 in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso *ex lege*

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso la cui sede è domiciliata per legge in Firenze via Degli Arazzieri n° 4, 50129 Firenze.

Per l'annullamento, previa sospensione e/o adozioni di misure cautelari provvisorie, dei seguenti atti:

- 1) Del Decreto Direttoriale dell'USR Toscana m.pi AOODRTO R. 0000716 dell'11/08/22 contenente ai sensi dell'art. 9, c. 4 del D. M. n. 108 del 28 aprile 2022 l'approvazione della graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, per la classe di concorso AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) per la Regione Toscana
- 2) Del Decreto Ministeriale 28/04/2022 n° 108 nella parte in cui disciplina il riconoscimento dei titoli e le sue modalità
- 3) Del Decreto Dipartimentale n° 1081 del 6/05/2022 nella parte in cui disciplina e regola le modalità di riconoscimento dei titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso alla procedura concorsuale
- 4) Dell'elenco dei candidati risultati vincitori per la classe di concorso AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) per la Regione Toscana nella parte in cui non contiene e non include il nominativo di parte ricorrente.
- 5) Dell'esito della Procedura Concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, per la classe di concorso AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) per la Regione Toscana nella parte in cui è stato attribuito a parte ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettanteGli per omessa valutazione dei titoli di servizio posseduti.

- 6) Del punteggio numerico, pari a 122/150 assegnato a parte ricorrente in esito alla procedura concorsuale, in quanto viziato dal mancato riconoscimento di ulteriori 3 anni di servizio e quindi di un punteggio totale di 125,27/150;
- 7) Dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state effettuate le procedure di riconoscimento e attribuzione dei punteggi derivanti dal riconoscimento dei titoli posseduti
- 8) Ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati inseriti nella graduatoria di merito definitiva;
- 9) Di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e, soprattutto, consequenziali anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente con particolare riferimento alla graduatoria finale del concorso

Nonché per l'accertamento e la declaratoria

Del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettanteGli con consequenziale e logica ammissione ad essere inserita nella graduatoria di merito in relazione al suo reale punteggio.

Fatto

- La docente Valeria Falcone appartiene alla classe di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado) e in data 11/06/2022 ha regolarmente presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui all' art. 59, comma 9-bis del D.L. 25/05/2021 n° 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23/07/2021 n° 106, al Decreto Ministeriale n° 108 del 28/04/2022 e al D.D.G. n° 1081 del 6/05/2022 (doc. 1).
- Nello specifico l'odierna ricorrente ha presentato domanda nella classe di concorso AB 24 "*Lingue e culture straniere negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado -Inglese*" per la Regione Toscana.
- In tale classe di concorso nel rispetto del notificato calendario per l'espletamento delle prove e secondo le modalità indicate dalla normativa in data **21/07/2022** presso la sede prescelta di Carrara la docente Valeria Falcone sosteneva la prova concorsuale di cui sopra ottenendo alla fine il punteggio di

92/100 come evincibile dal cartello affisso alla porta dell'Istituto scolastico dove il concorso si è svolto (doc. 2) e successivamente a seguito della pubblicazione sulla piattaforma concorsi.

- Sommando al punteggio così ottenuto al termine del concorso i titoli di accesso, i titoli culturali tutti e la certificazione linguistica C. 1 la docente ha ottenuto il punteggio totale di 122/150.

- L'istanza di accesso agli atti del 12/08/2022 è rimasta del tutto inesitata (doc. 3).

- Nella graduatoria di merito pubblicata in data **11/08/2022** con Decreto Direttoriale dell'USR Toscana m.pi AOODRTO R. 0000716 (doc. 4) non figurano tutti gli idonei ma solo ed esclusivamente tutti coloro ritenuti vincitori sulla base, evidentemente, dei posti messi a concorso per la regione Toscana (doc. 5).

- Il punteggio attribuito alla Falcone è stato di 122/150 da notare che le candidate posizionate nella graduatoria di merito all'ultimo ed al penultimo posto ovvero alla posizione 42 e 43 hanno un punteggio di 122,50/150.

- Il punteggio da attribuire alla ricorrente, invece, era ed è di **125,75/150** in quanto la commissione esaminatrice, come meglio si dirà nella parte in diritto, ha omissso di valutare 3 anni di servizio pieni valutabili 1,25 punti ciascuno per un totale di 3,75 punti omessi.

- Servizi riferibili agli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 (doc. 6, 7, 8).

- Per altro con ben due pec la prima del 29/07/2022 (doc. 9) la seconda del 12/08/2022 (doc. 10) la ricorrente aveva già fatto presente al Ministero dell'Istruzione la presenza dei tre anni di servizi non valutati, né considerati chiedendo in autotutela la rettifica del punteggio e la riformulazione della graduatoria.

- In data 30/08/2022 la ricorrente tramite lo scrivente proponeva richiesta di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL per il riconoscimento degli ulteriori titoli di servizio ai fini della graduatoria finale del concorso straordinario classe AB24 (doc. 11).

- Con provvedimento del 9/09/2022 l'USR Toscana a mezzo dell'ambito territoriale di Lucca comunicava di ritenere irricevibile il proposto tentativo di conciliazione (doc. 12)

Premessa sulla procedura concorsuale, sulla sua valenza e riguardo ai suoi effetti

Preliminarmente è doveroso fare una breve disamina circa la procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, come stabilito dal [D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022](#), per la copertura dei posti vacanti per l'anno scolastico 2021/2022, che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/07/2021 n° 106. La procedura straordinaria **è stata bandita a livello nazionale** e organizzata su base regionale per la copertura di posti comuni, suddivisi per regione, e classe di concorso come indicato all'Allegato 1 al [D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022](#). Il Concorso si articola in una prova disciplinare, consistente in una prova orale della durata di 30 minuti, finalizzata all'accertamento della preparazione dei candidati sulla base dei programmi concorsuali specifici di ciascuna classe di concorso, ai sensi dell'[Allegato A al D.M. n. 108 del 28 aprile 2022](#). A seguito dei risultati della prova disciplinare che prevede l'attribuzione fino ad un massimo di 100 punti e delle valutazioni dei titoli con un massimo di punti assegnabili pari a 50, la commissione giudicatrice provvede alla compilazione delle graduatorie regionali, distinte per classe di concorso, nei limiti dei posti messi a bando. Come anticipato in premessa quindi, tornando al caso di specie la ricorrente Falcone ha ottenuto alla prova orale il punteggio di 92/100 (*cfr.* doc. 2) poi la commissione esaminatrice ha valutato i titoli probabilmente sulla base della domanda inoltrata telematicamente (*cfr.* doc. 1) attribuendo un punteggio di 122/150 o, in ogni caso, inferiore a 122,50/150 che rappresenta il punteggio delle ultime docenti inserite in graduatoria di merito (*cfr.* doc. 5). In realtà alla Falcone non sono stati attribuiti ulteriori 3,75 derivanti da tre anni di servizi svolti negli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.

Diritto

A) VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE IN RELAZIONE AL D.L. 25/05/2021 N° 73 CONVERTITO CON L. 23/07/2021 N° 106 E A TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI ESECUTIVI SUCCESSIVI.

Come già esposto in narrativa al termine della prova scritta la ricorrente ha totalizzato il punteggio di 92/100, il bando di concorso e conseguentemente il Decreto Direttoriale n° 1081 del 6/05/2022 (doc. 13) in ottemperanza del Decreto Ministeriale del 28/04/2022 n° 108 (doc. 14) stabiliva che una volta superata la prova disciplinare la commissione giudicatrice avrebbe provveduto ad integrare il punteggio con i titoli posseduti e dichiarati in base all'art. 4 comma 5 lettera m) del D.D.G n° 1081 del 6/05/2022 e agli articoli 5 ed 8 del Decreto Ministeriale n° 108 per un totale possibile di un massimo di 50 punti. La valutazione dei titoli da parte della commissione dovrebbe essere stata fatta sulla base della domanda telematica inoltrata in data 11/06/2022 (cfr. doc. 1). Ora, **la problematica sorge in quanto la commissione esaminatrice non ha considerato nello specifico tre anni di servizi svolti dalla Falcone ovvero nello specifico gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.** Si tratta di servizi sicuramente e inequivocabilmente prestati per cui alla stessa ricorrente la commissione avrebbe dovuto attribuire ulteriori 3,75 punti proprio sulla base di quanto disposto del Decreto Direttoriale n° 1081 del 6/05/2022 e del Decreto Ministeriale n° 108 e dai relativi allegati specifici. Il punteggio totale quindi sarebbe dovuto essere **125,75/100** il che avrebbe collocato la Falcone in posizione n° 29 pienamente all'interno quindi della graduatoria di merito e in posizione utile ed idonea per ottenere il ruolo al termine del relativo periodo di formazione e prova. Si tratta di una situazione completamente diversa da quella che si è venuta a creare, perché in un caso la Falcone pur sostanzialmente avendo vinto il concorso rimane fuori dall'attribuzione del ruolo, nell'altro caso invece la ricorrente otterrebbe il ruolo parteciperebbe all'anno di formazione e prova e quindi otterrebbe il contratto a tempo determinato prima, quello a tempo indeterminato poi.

La commissione giudicatrice è quindi incorsa sia nel vizio di violazione di legge, sia nel vizio di eccesso di potere nel momento in cui ha deliberatamente deciso di

non considerare i servizi effettivamente svolti dalla docente Falcone nell'attribuzione del punteggio derivante dai titoli. Dal resto l'art. 5 del Decreto Ministeriale n° 108 testualmente recita *“Le commissioni giuridicatrici dispongono di centocinquanta punti, di cui cento per la prova disciplinare e cinquanta per i titoli*

2. La commissione assegna alla prova disciplinare di cui all'articolo 4 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, mutuando i criteri di valutazione dai quadri nazionali di riferimento predisposti per lo svolgimento della prova orale del concorso ordinario di cui al D.m. 9/11/2021, n° 326

3. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici e professionali di cui all'art. 8 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

A sua volta l'articolo 8 richiama l'allegato B contenente i titoli valutabili richiamati anche dall'art. 4 comma 5 lettera m) del Decreto Direttoriale n° 1081 del 6/05/2022. Entrambi gli atti impugnati (insieme agli altri) discendono dall'art. 59 comma 9 bis e comma 10 lettera C) del D.L. 25/05/2021 n° 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n° 106. In definitiva la commissione ha ecceduto i propri poteri e violata la normativa esistente sulla valutazione dei titoli laddove ha optato per non riconoscere alla Falcone servizi regolarmente svolti e regolarmente prestati nonché validi e riconosciuti per l'attribuzione del relativo punteggio.

L'unica giustificazione che la commissione giudicante avrebbe e che il Ministero convenuto potrebbe quindi opporre ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Decreto Direttoriale n° 1081 del 6/05/2022 e dell'art. 7 sarebbe quella derivante dal fatto che l'odierna ricorrente, effettivamente, nella domanda telematica (*cfr.* doc.1) non ha indicato esplicitamente i servizi svolti nell'apposita tabella dei titoli, ma tale eccezione è da considerarsi sicuramente priva di pregio. In primo luogo perché si è trattato di un errore della piattaforma in quanto nel giorno in cui la ricorrente ha compilato ed inoltrato la domanda il sistema non ha permesso alla stessa di inserire i suddetti titoli. La piattaforma ha permesso l'inserimento dei titoli necessari per la partecipazione alla procedura concorsuale ovvero quelli indicati dall'art. 3 comma 1 lettera c) del Decreto Direttoriale n° 1081 del 6/05/2022 ma, come detto, non ha permesso l'inserimento degli altri servizi prestati e di cui la Falcone era in possesso. In secondo luogo perché la commissione, in ogni caso, era a conoscenza sia dei titoli necessari, sia di quelli ulteriori non valutati in

quanto tutti i titoli ed i servizi erano presenti e caricati sulla piattaforma informatica denominata Sidi ed utilizzata dalla medesima commissione per la verifica del possesso effettivo dei servizi dichiarati. Ne discende che la commissione pur rendendosi conto dell'esistenza di ulteriori servizi perché comparsi sul sistema Sidi ha deciso deliberatamente, incorrendo nei vizi denunciati, di non considerarli e valutarli nell'ottica del proprio potere discrezionale. Inoltre, in ultima analisi, va rilevato come la docente Falcone abbia inviato prima in data 29/07/2022 (prima della pubblicazione della graduatoria) e poi ancora in data 12/08/2022 (dopo la pubblicazione della graduatoria di merito) pec all'Usr Toscana con cui esplicitava il possesso dei titoli non valutati e chiedendo la rettifica del punteggio proprio in conseguenza e per l'effetto di quei servizi prestati. E' evidente che nel caso di specie l'anomalia è tale da configurare la possibilità e la necessità di regolarizzazione o rettifica diretta ad eliminare imprecisioni, contraddizioni della domanda telematica e discordanza delle informazioni, ed alla rettifica del punteggio della graduatoria di merito considerato che la situazione è facilmente emendabile con la collaborazione tra cittadino ed amministrazione (*Tar Lazio Roma sent. 4664/22 del 19/04/2022 doc. 15*).

Sotto altro aspetto seguendo in ciò la giurisprudenza più recente non considerare i servizi prestati e regolarmente svolti dalla Falcone negli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 e non attribuire in virtù di questi il regolare punteggio attribuibile in ottemperanza del bando di concorso e degli atti successivi presupposti costituirebbe una palese violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto all'interno di una procedura concorsuale l'esatta collocazione del candidato nella graduatoria di merito corrisponde ad un preciso interesse della P.A. dato che *la finalità del concorso è quella di selezionare i candidati migliori...*” (*Direttiva della Funzione Pubblica n.3 del 03.04.18 art.3*) (*TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sent. 58/16, TAR Veneto, Sez. I, sent. 144/17, Tar Napoli, sez. IV, sent. 1231/17, TAR Napoli sent. 1202/22*).

B) SULLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

In merito alla competenza territoriale questa difesa non può che adeguarsi all'ordinanza del 18/05/2022 n° 3137/2022 REG. PROV. CAUT. nel procedimento amministrativo n° 4367/2022 REG. RIC. – TAR Lazio – Sez. 3bis che attribuisce inequivocabilmente (nell'ambito del concorso ordinario) la competenza a decidere su materia analoga a quella che ci occupa proprio al TAR Lazio infatti, in detta ordinanza, si legge testualmente *“rilevato che i quesiti della prova scritta sono stati predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione (art. 5 del bando di concorso) e che pertanto non possa essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale”*. Anche nel caso di specie (concorso straordinario) si tratta di un concorso bandito a livello nazionale con D.L. 25/05/2021 n° 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n° 106 specificato e declinato dal Decreto Ministeriale del 28/04/2022 n° 108 che per altro detta all'art. 4 i criteri univoci per l'accertamento della preparazione del candidato contenuti nell'allegato A di cui all'art. 7 del medesimo Decreto. Anche la valutazione degli ulteriori titoli nonché del punteggio attribuibile ed assegnabile a ciascun candidato sono disciplinati a livello nazionale residuando la mera organizzazione alle singole regioni. Infine anche il Decreto Direttoriale n° 1081 del 6/05/2022 ha natura nazionale ed univoca ed infatti non fa altro che richiamare sostanzialmente il Decreto Ministeriale del 28/04/2022 n° 108 e tutta la restante normativa nazionale. In virtù di quanto appena affermato, al fine di evitare eccezioni che, comunque, sono state già vagliate dall'Ecc.mo TAR Lazio, si insiste nel ritenere correttamente radicato il presente giudizio.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 C.P.A.

Il ricorso è fondato e certamente verrà accolto.

Per quanto riportato, considerata la presenza del prescritto *fumus boni iuris* si impone, nell'immediato, l'emissione di un provvedimento cautelare che sospenda gli effetti degli atti impugnati.

Stanti le censure sollevate con il presente atto è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti di parte ricorrente non può essere a quest'ultima imputabile e che trattasi di un errore della commissione esaminatrice che nell'attribuzione del punteggio derivante dai titoli posseduti, pur conoscendoli, ha

omesso di valutare tre anni di servizio prestati dalla ricorrente limitandosi al riconoscimento e alla valutazione dei servizi necessari per l'accesso al concorso. Sul *periculum in mora* si rappresenta che alla parte istante viene preclusa, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, la possibilità di accedere al ruolo nella regione Toscana nella classe di concorso AB24 e quindi alla stipula di un contratto inizialmente a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 e poi a tempo indeterminato dopo l'espletamento dell'anno di formazione e di prova. Si rappresenta infatti che con l'attribuzione degli ulteriori 3,75 punti non valutati la ricorrente avrebbe totalizzato 125,75/150 collocandosi al posto n° 29 e quindi largamente all'interno della graduatoria di merito in posizione più che utile per l'ottenimento del ruolo e per poter partecipare all'anno di formazione e di prova. Così rimanendo le cose, invece, non solo la ricorrente viene esclusa dalla graduatoria di merito ma in virtù del disposto normativo, pur avendo concretamente vinto il concorso per aver superato la prova disciplinare rimane del tutto tagliata fuori dalla possibilità di poter stipulare un contratto a tempo determinato finalizzato all'espletamento del previsto anno di formazione e di prova e alla successiva stipula del contratto a tempo indeterminato. Si insiste, quindi, nella richiesta cautelare finalizzata all'ammissione e all'inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito della classe di concorso AB24 per la regione Toscana.

La mancata concessione della cautelare, inoltre, incide negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'*agere* dell'Amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi stante l'occasione unica che oggi si presenta di partecipare dopo vari anni di precariato ad un anno di formazione e prova appositamente ed unicamente previsto e predisposto per l'ottenimento e la stipula di un contratto a tempo indeterminato.

ISTANZA EX ARTT. 41 COMMA 2 e 52 comma 2 C.P.A.

Ai sensi dei sopra richiamati articoli, considerato l'elevato numero di controinteressati che potenzialmente possono essere individuati nei soggetti posizionati nella graduatoria di merito dal numero 29 fino al numero 43 (*cfr. doc. 5*) nonché il fatto oggettivo che sarebbe oltremodo dispendioso e problematico

provvedere a tutte le notifiche ed al loro successivo inserimento nel Pat, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Per quanto sopra esposto parte ricorrente

CHIEDE

*previo accoglimento dell'istanza cautelare, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento, per quanto di interesse per parte ricorrente, degli atti impugnati e, conseguentemente, accertare il diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante*Gli con conseguenziale e logica ammissione ed immissione nella graduatoria di merito pubblicata in data 11/08/2022 con Decreto Direttoriale dell'USR Toscana m.pi AOODRTO R. 0000716 dell'11/08/22 contenente ai sensi dell'art. 9, c. 4 del D. M. n. 108 del 28 aprile 2022 l'approvazione della graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, per la classe di concorso AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) per la Regione Toscana

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si produce

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura di € 325,00.

Doc. 1 - Domanda telematica di partecipazione al concorso;

Doc. 2 - Foglio attribuzione punteggio prova disciplinare concorsuale;

Doc. 3 - Istanza di accesso agli atti;

Doc. 4 - Decreto di pubblicazione graduatoria Registro regionale dei decreti direttoriali (R).0000716.11-08-2022;

Doc. 5 - Graduatoria di merito concorso straordinari classe di concorso AB24 Regione Toscana;

Doc. 6 - Contratto anno scolastico 2014-2015;
Doc. 7 - Contratto anno scolastico 2015-2016;
Doc. 8 - Contratto anno scolastico 2016-2017;
Doc. 9 - Pec inviata all'Usr Toscana in data 29/07/2022;
Doc. 10 - Pec inviata all'Usr Toscana in data 12/08/2022;
Doc. 11 - Tentativo di conciliazione proposto dalla docente Falcona Valeria;
Doc. 12 - Provvedimento di irricevibilità della richiesta di conciliazione
REGISTRO UFFICIALE(U).0001303.09-09-2022;
Doc. 13 - D.D.G. n° 1081 del 6/05/2022 concorso-straordinario-bis-docenti-
bando;
Doc.14 - Decreto Ministeriale 108 del 28 aprile 2022 - Regolamento concorso
straordinario-bis docenti scuola;
Doc.15 - TAR Lazio-Roma 4664 2022

Fornaci di Barga (Lucca) 26 ottobre 2022

Con osservanza

Avv. Luca Marchese

Avv. Davide Barbuti